

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

OGGETTO: Integrazione nella banca dati TARIC delle misure restrittive relative alla situazione di crisi tra Russia e Ucraina. Regolamenti (UE) del Consiglio nn. 2022/355 e 2022/345.

In considerazione dell'evolvere della crisi tra Russia e Ucraina, è stato aggiornato il pacchetto delle misure restrittive riguardanti l'importazione e l'esportazione di merci provenienti o destinate alla Bielorussia nonché l'esportazione di banconote in Euro destinate alla Russia, come di seguito meglio descritto. Per tali limitazioni sono state previste, analogamente ai precedenti regolamenti emanati in materia, alcune circostanze derogatorie.

Con Regolamento del Consiglio (UE) n. 2022/345 del 01 marzo 2022, pubblicato in G.U. dell'Unione Europea L 63 del 2 marzo 2022 che modifica il Reg. UE 833/2014, è stato istituito il divieto di *“vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in euro alla Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, ivi compresi il governo russo e la banca centrale russa, o per un uso in Russia”*.

Sono previste le seguenti **deroghe** qualora l'esportazione sia necessaria per (cfr. progr. 2 tabella sottostante):

1. uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano; oppure
2. scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.

Per l'attuazione del predetto Regolamento, sono stati integrati nella banca dati TARIC, per il codice NC 4907 0030 “Biglietti di banca”, i seguenti codici documento che l'operatore deve dichiarare nel campo di testo libero della dichiarazione doganale di esportazione a seconda della situazione nella quale si trova:

Progr	Codice documento	Motivazione
1	Y810	Merci diverse da quelle interessate dai divieti
2	Y812	Specifiche destinazioni d'uso come sopra descritte

Inoltre, con Regolamento del Consiglio (UE) n. 2022/355 del 02 marzo 2022, pubblicato in G.U. dell'Unione Europea L 67 del 2 marzo 2022 che modifica il Reg. UE 765/2006, sono state aggiornate ed istituite, a decorrere dal 02 marzo 2022, nuove misure restrittive destinate alla Bielorussia.

Come già specificato nelle precedenti comunicazioni relative ad altri simili regolamenti, in deroga ai divieti previsti e, a determinate condizioni, è possibile effettuare l'esportazione o l'importazione indicando appositi codici documento nel campo di testo libero della dichiarazione doganale, a seconda della situazione nella quale si trova l'operatore e delle eventuali autorizzazioni che possiede.

Nello specifico, è vietato, tra l'altro, **esportare**, direttamente o indirettamente, le seguenti merci:

1. beni e tecnologie a duplice uso (di cui al Reg. UE 2021/821-All. I);
2. attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna (All. III Reg. 2006/765);
3. beni che potrebbero contribuire al potenziamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia (All. II Reg. 2022/355);
4. i prodotti utilizzati per la produzione o la fabbricazione di prodotti del tabacco (All. V Reg. 2022/355);
5. i macchinari (All. XII Reg. 2022/355).

Le **deroghe all'esportazione**, in linea generale, sono riconducibili alle seguenti motivazioni:

- a) merci non rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento;
- b) contratti conclusi prima della pubblicazione del Regolamento in questione;
- c) merci soggette ad autorizzazione dell'Autorità competente (beni a duplice uso e per il rafforzamento militare);
- d) utilizzo per specifici usi come:
 - scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;
 - usi medici o farmaceutici;
 - utilizzazione temporanea da parte dei mezzi di informazione;
 - aggiornamenti del software;
 - utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo;
 - garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi in Bielorussia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo;
 - uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia e limitatamente agli effetti personali, agli effetti domestici, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenente a tali persone e non destinati alla vendita.

Nel dettaglio i codici documento utilizzabili in dichiarazione doganale sono:

Progr.	Codice certificato	Motivazione
1	Y801	Merci diverse da quelle interessate dai divieti
2	Y802	Notifica all'Autorità competente delle specifiche destinazioni d'uso (applicabile ai beni a duplice uso, per rafforzamento militare)
3	Y803	Autorizzazione all'esportazione (applicabile a beni a duplice uso, per la repressione interna e per rafforzamento militare)
4	Y804	Contratti stipulati prima della pubblicazione del Regolamento (applicabile ai beni a duplice uso e per rafforzamento militare)
5	Y809	Contratti stipulati prima della pubblicazione del Regolamento (applicabile ai macchinari)
6	Y811	Notifica all'Autorità competente delle specifiche destinazioni d'uso (applicabile ai macchinari)

È, inoltre, vietato **importare** nell'Unione, direttamente o indirettamente i seguenti prodotti originari della Bielorussia o che sono stati esportati dal suddetto Paese:

1. minerari (All. VI Reg. 2022/355);
2. di cloruro di potassio («potassa») (All. VII Reg. 2022/355);
3. legnosi (All. VIII Reg. 2022/355);
4. cementizi (All. IX Reg. 2022/355);
5. siderurgici (All. X Reg. 2022/355);
6. della gomma (All. XI Reg. 2022/355).

Le **deroghe all'importazione**, in linea generale, sono riconducibili ai casi in cui i contratti sono stati conclusi prima della pubblicazione del Regolamento in questione sopra menzionato.

Nel dettaglio i codici documento utilizzabili sono:

Progr.	Codice certificato	Motivazione
1	Y801	Merci diverse da quelle interessate dai divieti
2	Y805	Contratti stipulati prima della pubblicazione del Regolamento (applicabile a prodotti legnosi)
3	Y806	Contratti stipulati prima della pubblicazione

		del Regolamento (applicabile a prodotti cementizi)
4	Y807	Contratti stipulati prima della pubblicazione del Regolamento (applicabile a prodotti siderurgici)
5	Y808	Contratti stipulati prima della pubblicazione del Regolamento (applicabile a prodotti della gomma)

Si rammenta che per ogni approfondimento relativo alle modalità procedurali per la notifica, nonché per la domanda e la relativa autorizzazione delle esportazioni per le fattispecie sopra descritte, si rimanda al competente Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – facendo prioritariamente riferimento all’Autorità Nazionale UAMA (uama.dualuse@esteri.it).

Le misure che ADM ha già adottato e che adotterà per assicurare l’applicazione delle sanzioni emesse potrà portare ad un incremento del livello dei controlli doganali sulle merci provenienti o dirette in particolare verso le zone coinvolte nella crisi.

Si raccomanda di consultare la banca dati TARIC e di attenersi puntualmente alle indicazioni fornite, monitorando costantemente il portale ADM per seguire l’aggiornamento delle disposizioni emanate in ragione dell’evolversi della crisi in corso.